

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-174 del 17/01/2017
Oggetto	Atto di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta CENTRO REVISIONI VILLA di Bonicelli Mauro e C. Snc - Villa Minozzo
Proposta	n. PDET-AMB-2017-121 del 11/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 36063/2016

MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CENTRO REVISIONI VILLA di Bonicelli Mauro e C. Snc**" - Villa Minozzo (RE).

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot.n. 38991/138/2015 del 13/07/2015, adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta "**CENTRO REVISIONI VILLA di Bonicelli Mauro e C. Snc**", avente sede legale in comune di Villa Minozzo - Vicolo del Casello n.1, e stabilimento in comune di **Villa Minozzo - Corso Prampa n.2**, concernente l'attività di autolavaggio;

Vista la comunicazione presentata dalla Ditta "CENTRO REVISIONI VILLA di Bonicelli Mauro e C. Snc" e acquisita agli atti di Arpae con protocollo PGRE/13022/2016 del 28/11/2016 e PGRE/13755/2016 del 16/12/2016, con la quale la stessa chiede la **riclassificazione dello scarico in pubblica fognatura** originato dall'attività di autolavaggio sito in comune di Villa Minozzo - Corso Prampa n.2, da acque reflue industriali (Allegato 1 dell'AUA) ad acque reflue assimilate alle domestiche;

Visto il nulla osta del Comune di Villa Minozzo, prot.n. 8300 del 26/11/2016, acquisito al protocollo di Arpae PGRE/13022/2016 del 28/11/2016, ed il relativo parere di conformità del Gestore del servizio idrico integrato Ireti Spa, prot. RT018067-A del 11/11/2016, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Considerato che la suddetta richiesta si configura come modifica non sostanziale di AUA ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'atto di modifica dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013;

### DETERMINA

1. di modificare l'Allegato 1 dell'Autorizzazione Unica ambientale prot.n. 38991/138/2015 del 13/07/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, per l'impianto della Ditta "**CENTRO REVISIONI VILLA di Bonicelli Mauro e C. Snc**" ubicato in comune di **Villa Minozzo - Corso Prampa n.2**, come di seguito riportato;
2. di considerare il presente atto quale parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con prot.n. 38991/138/2015 del 13/07/2015 per la Ditta "CENTRO REVISIONI VILLA di Bonicelli Mauro e C. Snc".

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot.n. 38991/138/2015 del 13/07/2015 della Provincia di Reggio Emilia per la Ditta "CENTRO REVISIONI VILLA di Bonicelli Mauro e C. Snc", ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e relative prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

## **Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

Lo scarico in pubblica fognatura oggetto del presente allegato è costituito dalle acque reflue provenienti dall'attività di autolavaggio classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico in pubblica fognatura non dovrà superare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.
2. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. È vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e altri materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
8. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
9. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.
11. Al fine di evitare interferenze rispetto agli assetti locali, le operazioni di lavaggio dovranno essere condotte senza emissioni di vapori e acque verso le aree pubbliche e marciapiedi limitrofi, e altresì non dovranno essere ingombrati gli spazi di uso pubblico.
12. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i tecnici del Gestore del servizio idrico integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**